

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 18/05/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37067-la-decadenza-del-consigliere-comunale-per-mancata-partecipazione-alle-sedute-massimario-minimo>

Autore: Panozzo Rober

La decadenza del consigliere comunale per mancata partecipazione alle sedute – Massimario minimo

**La decadenza del consigliere comunale per mancata partecipazione alle sedute –
Massimario minimo**

NORMATIVA

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

OMISSIS

**Articolo 43
Diritti dei consiglieri**

OMISSIS

4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative

OMISSIS

**Articolo 273
Norme transitorie**

OMISSIS

6. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano fin all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico.

OMISSIS

Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, Testo unico della legge comunale e provinciale

Art. 289

I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

Il deputato provinciale o l'assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi consigli.

Il prefetto la può promuovere.

MASSIMARIO (minimo)

Profili generali

-La materia della decadenza dei consiglieri comunali, come di qualsiasi altra carica elettiva, è particolarmente delicata perché impone una ponderazione di interessi contrastanti, tutti meritevoli di attenzione: da una parte l'esigenza di rispettare il mandato elettorale e di non rendere eccessivamente difficile l'adempimento dello stesso da parte del soggetto eletto, dall'altra l'esigenza di garantire una ordinata e proficua attività dell'organo collegiale che non può essere paralizzata da ingiustificata assenza dei suoi componenti [Tar Basilicata 27 marzo 2000, n. 184]

-Poiché la decadenza dalla carica di consigliere comunale costituisce una limitazione all'esercizio di un munus publicum, la valutazione delle circostanze da cui deriva vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore [Tar Puglia, Bari, 22 giugno 2006, n. 2461]

-Le circostanze da cui consegue la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che essa comporta all'esercizio di un munus publicum [Cons. di Stato, V, 9 ottobre 2007, n. 5277 (richiamando la propria giurisprudenza)]

-Gli aspetti garantistici della procedura devono essere valutati con la massima attenzione anche per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze [Cons. di Stato, V, 9 ottobre 2007, n. 5277 (richiamando la propria giurisprudenza)]

Profili processuali

-Sono devolute alla giurisdizione dei giudici amministrativi, le controversie relative alla decadenza dalla carica di un consigliere comunale che non abbia partecipato, in mancanza di giustificati motivi, ad alcune sedute del consiglio [Cass. 7 gennaio 1981, n. 74]

-La giustificazione dell'assenza dalle sedute del consiglio comunale implica un apprezzamento discrezionale dell'organo consiliare, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo [Tar Puglia, Lecce, 14 dicembre 2001, n. 7903]

-La revoca del consigliere comunale per assenze ripetute ingiustificate è esercizio di potere discrezionale da parte del Consiglio Comunale. Ne consegue che le controversie in tema di legittimità degli atti di revoca del consigliere comunale per la specifica causa (ripetute assenze ingiustificate) appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando non già il diritto di elettorato passivo, ma il modo di esercizio della carica elettiva [Tar Puglia, Lecce, 6 febbraio 2003, n. 387]

-In materia di contenzioso elettorale amministrativo, compreso quello relativo ai Consigli delle Comunità montane, sono devolute al giudice amministrativo le controversie in tema di operazioni elettorali, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità; né la giurisdizione del giudice ordinario trova limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti, o di impugnazione dell'atto di proclamazione, o di impugnazione del provvedimento di decadenza, perché anche in tali ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo [**Cass., Sez. un., 4 maggio 2004, n. 8469**]

-La revoca (rectius: decadenza) del consigliere comunale per assenze ripetute ingiustificate è esercizio di potere discrezionale da parte del Consiglio Comunale; ne deriva che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando non già il diritto di elettorato passivo, ma il modo di esercizio della carica elettiva [**Tar Lazio, Roma, 6 maggio 2011, n. 3928**]

Procedimento

-Prima di adottare il provvedimento di decadenza (nello specifico: di membro della Commissione edilizia) per assenza ingiustificata a plurime sedute (nello specifico: della Commissione edilizia), *l'Amministrazione deve comunicare all'interessato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990* [**Tar Campania, Napoli, 4 dicembre 1992, n. 436**]

-*E' illegittima la delibera di decadenza dalla carica di consigliere comunale – per assenza ingiustificata a plurime sedute del collegio di appartenenza – adottata al termine di un procedimento che abbia ignorato (parte del)le garanzie partecipative riconosciute dal regolamento del consiglio comunale, in parte qua emanazione dello strumento statutario (nello specifico: la mancata comunicazione della proposta di decadenza)* [**Tar Emilia Romagna, Bologna, 4 febbraio 2003, n. 71**]

-*E' illegittima la delibera di decadenza – del consigliere comunale, per assenza ingiustificata a plurime sedute del consesso di appartenenza – che non rispetti la garanzie partecipative indicate nello statuto (nello specifico il rispetto del termine di quindici giorni per la produzione di – eventuali – osservazioni: spatium temporis – reputato – minimo, indispensabile ai fini dell'apprestamento degli adeguati mezzi difensivi), risultando irrilevante che analoghe guarentigie siano ignorate dal regolamento del consiglio comunale, alla luce della posizione subalterna occupata – nell'assetto ordinario dell'ente – da quest'ultimo, rispetto al primo* [**Tar Campania, Salerno, 27 febbraio 2006, n. 216**]

-Al procedimento di decadenza del consigliere comunale per assenza ingiustificata a plurime sedute consiliari si applica la l. 241/1990, nello specifico la comunicazione di avvio contemplata dall'art. 7 [**Tar Abruzzo, Pescara, 7 novembre 2006, n. 689**]

-E' illegittima la delibera di decadenza, per assenza ingiustificata a plurime sedute, qualora il consiglio comunale non si sia pronunciato sulla nota di giustificazioni trasmessa dall'interessato [Tar Toscana 8 ottobre 2009, n. 1510]

-E' illegittimo il provvedimento di decadenza, per assenza ingiustificata a plurime sedute del consiglio comunale, che si limiti a prendere atto delle giustificazioni senza confutarle in alcun modo [osserva il Collegio che si sarebbero dovute "esplicitare le ragioni della ritenuta insussistenza della fondatezza della giustificazione, basandosi quest'ultima su un documento il cui esame valutativo, seppur non effettuato in sede istruttoria, sarebbe stato consentito all'esito del dibattito consiliare, essendo stato prodotto e allegato in tale occasione"] [Tar Veneto 21 aprile 2010, n. 1502]

-In ossequio al principio generale dell'ordinamento, per cui le contestazioni del fatto illecito devono avvenire in un termine ravvicinato, è illegittima la delibera di decadenza adottata a seguito di contestazioni illustrate all'interessato dopo molto tempo e dopo ulteriori assenze (nel caso deciso, il regolamento per il funzionamento del consiglio prevede la decadenza dalla carica dopo cinque assenze nell'arco dell'anno solare, mentre l'amministrazione aveva atteso che l'interessato "incorresse in nove assenze prima di formulare la relativa contestazione, così da pregiudicare anche la sua difesa") [aggiunge il Collegio che i verbali delle sedute, in cui l'interessato era assente, "non indicano, come invece avrebbero dovuto, proprio in ossequio al principio di leale e trasparente collaborazione, la natura dell'assenza e la conseguente valutazione dell'assemblea, limitandosi soltanto a segnalare che il ricorrente non era presente alla seduta, così ingenerando nello stesso la erronea convinzione dell'avvenuta giustificazione della assenza"] [Tar Veneto 24 settembre 2013, n. 1131]

-In mancanza di – esplicite – contrarie indicazioni, ha carattere ordinatorio il termine, indicato nello statuto comunale (nello specifico: cinque giorni), per presentare le giustificazioni relative alla proposta di decadenza per assenza ingiustificata a plurime sedute consiliari [Tar Calabria, Catanzaro, 13 marzo 2014, n. 427]

-Il giudizio svolto dal consiglio comunale in merito alla decadenza dalla carica di consigliere, per assenze ingiustificate, è un giudizio di carattere necessitato, che non può e non deve essere svolto sulla base di comparazioni con casi analoghi e rispetto al quale non può addursi alcuna disparità di trattamento rispetto alle valutazioni delle giustificazioni prodotte dagli altri consiglieri, ai quali pure erano state contestate un numero rilevante di assenze [Tar Calabria, Reggio Calabria, 6 marzo 2014, n. 141]

Giustificazioni (tempistica)

-Nessuna norma stabilisce che le assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del consiglio comunale debbano essere giustificate preventivamente di volta in volta, potendo essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza,

ferma restando l'ampia facoltà di apprezzamento del consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze [Tar Puglia, Bari, 22 giugno 2006, n. 2461]

-Le assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del consiglio comunale non devono essere giustificate preventivamente di volta in volta [**Cons. di Stato, V, 9 ottobre 2007, n. 5277**]

-Le giustificazioni possono essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia facoltà di apprezzamento del consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze [**Cons. di Stato, V, 9 ottobre 2007, n. 5277**]

-Prima di notificare all'interessato la proposta di decadenza dall'incarico, il consiglio comunale deve tenere nella giusta considerazione la fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze che il consigliere ha addotto a giustificazione delle proprie assenze, tenuto anche conto che non era tenuto a fornire giustificazione preventiva delle proprie assenze, potendo fornirle successivamente. Ne consegue che, nel caso un consigliere comunale presenti idonee giustificazioni alle sue assenze dalle sedute del Consiglio, sarebbe illegittimo un provvedimento di decadenza a suo carico [**Tar Liguria, 27 ottobre 2010, n. 10019**]

Giustificazioni (casistica)

In generale

-Le assenze dalle sedute del consiglio comunale che possono dar luogo a revoca sono quelle che mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l'incarico pubblico elettivo [**Tar Puglia, Lecce, 6 febbraio 2003, n. 387**]

-Le assenze danno luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l'incarico pubblico elettivo [**Cons. di Stato, V, 9 ottobre 2007, n. 5277** (richiamando la propria giurisprudenza)]

-La mancanza o l'inconferenza delle giustificazioni devono essere obiettivamente gravi per assenza o estrema genericità e tali da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi [**Cons. di Stato, V, 9 ottobre 2007, n. 5277** (richiamando la propria giurisprudenza)]

-Poiché la decadenza dalla carica di consigliere comunale costituisce una limitazione all'esercizio di un munus publicum, le circostanze che la giustificano vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore: il carattere sanzionatorio del provvedimento, destinato ad incidere su una carica elettiva, impone la massima attenzione agli aspetti garantistici della procedura, anche per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze [nel

caso deciso, il Tar ha annullato la delibera di decadenza, ravvisando l'assenza di una concreta valutazione – da parte del consesso consiliare – delle giustificazioni fornite dal consigliere] [Tar Sicilia, Palermo, 14 marzo 2011, n. 464]

Profili specifici

-La decadenza non può riguardare il deliberato astensionismo di un gruppo politico, che rientra nel novero delle facoltà ordinariamente a disposizione delle forze di opposizione [Tar Campania, Napoli, 4 dicembre 1992, n. 436]

-La giustificazione fondata su (generici) 'motivi di lavoro' non può essere accolta, essendo talmente generica da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi stessi (oltre che, nel caso deciso, sformata di qualsiasi principio di prova) [Tar Emilia Romagna, Bologna, 4 febbraio 2003, n. 71]

-E' giustificata l'assenza dovuta ad un viaggio all'estero per lavoro, debitamente documentato; le serie necessità di lavoro assurgono a livello di forza maggiore, in relazione ai tempi di assunzione degli impegni [Tar Puglia, Lecce, 6 febbraio 2003, n. 387]

-Non è giustificata l'assenza da un seduta consiliare (nello specifico: di una comunità montana), motivata dalla – contemporanea – partecipazione ad una seduta di giunta [sottolinea il Collegio, da un lato, il dovere di partecipazione a tutte le sedute consiliari, statutariamente sancito (dalla comunità montana), dall'altro, la mancata allegazione di elementi atti a dimostrare "l'impossibilità di svolgimento della riunione di Giunta, organo sicuramente caratterizzato (rispetto al Consiglio Generale della Comunità Montana) da una maggiore flessibilità organizzativa, in data diversa"] [Tar Campania, Salerno, 23 dicembre 2005, n. 3064]

-Non è idoneo a costituire valida giustificazione delle assenze dalle sedute consiliari l'intervento chirurgico, ad opera di un odontoiatra, qualora non sia dimostrata l'impossibilità di sottoporsi all'intervento de quo in data diversa da quella coincidente con la seduta consiliare [Tar Campania, Salerno, 23 dicembre 2005, n. 3068]

-La protesta politica, dichiarata a posteriori, non è idonea a costituire valida giustificazione delle assenze dalle sedute consiliari, in quanto, affinché l'assenza dalle sedute possa assumere la connotazione di protesta politica occorre che il comportamento ed il significato di protesta che il consigliere comunale intende annettervi siano in qualche modo esternati al Consiglio o resi pubblici in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione [aggiunge il Collegio "che spetta al Consigliere nei confronti del quale è instaurato il procedimento di decadenza di fornire ragionevoli giustificazioni dell'assenza ... sicché, nelle linee generali, è legittima la decadenza dalla carica di consigliere comunale per assenza ingiustificata, qualora la giustificazione addotta dall'interessato è talmente relegata alla sfera mentale soggettiva di colui che la adduce (come nel caso della protesta politica non altrimenti

e non prima esternata), da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza del motivo”] **[Cons. di Stato, V, 29 novembre 2004, n. 7761]**

-Posto che l'astensionismo ingiustificato di un consigliere comunale costituisce legittima causa di decadenza sul presupposto del disinteresse e della negligenza che l'interessato mostra nell'adempiere il proprio mandato, con ciò generando non solo difficoltà di funzionamento dell'organo collegiale cui appartiene, ma violando l'impegno assunto con il corpo elettorale che lo ha eletto e che ripone in lui la dovuta fiducia politico-amministrativa e posto che le prerogative del consigliere comunale non si esauriscono nella partecipazione alle sedute dell'organo cui appartiene, ma contemplano lo svolgimento di tutta una serie di attività individuali di carattere propulsivo, conoscitivo e di controllo, l'astensionismo deliberato e preannunciato, ancorché superiore al periodo previsto ai fini della decadenza, deve considerarsi uno strumento di lotta politico-amministrativa a disposizione delle forze di opposizione per far valere il proprio dissenso a fronte di atteggiamenti ritenuti non partecipativi, dialettici e democratici delle forze di maggioranza **[Tar Lombardia, Brescia, 10 aprile 2006, n. 383]**

-Devono ritenersi cause giustificative delle assenze cui consegue la declaratoria di decadenza le malattie, le assenze per affari indilazionabili, i congedi autorizzati dal sindaco e/o dalla giunta **[Tar Puglia, Bari, 22 giugno 2006, n. 2461]**

-Non è idonea a costituire valida giustificazione delle assenze dalle sedute consiliari la protesta politica dichiarata a posteriori, in quanto, a parte il problema della sua rilevanza nell'ambito del consiglio di una comunità montana, affinché ciò possa assumere la connotazione di protesta politica occorre che il comportamento ed il significato di protesta che il consigliere intende annettervi siano in qualche modo esternati al Consiglio o resi pubblici in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione **[Cons. di Stato, V, 13 dicembre 2006, n. 7375]**

-E' giustificata l'assenza dalla seduta consiliare, motivata dalla partecipazione alla riunione – contemporanea – del consiglio di amministrazione di una società mista a partecipazione pubblica, di cui il comune stesso – o altro ente di 'derivazione' locale – sia socio [osserva il Collegio che la presenza dell'interessato – consigliere comunale, consigliere della comunità montana e rappresentante della comunità stessa in seno alla società mista – al c.d.a. “costituisce espressione dello stesso munus publicum, che il Consiglio comunale ritiene invece, a torto, trascurato”] **[Tar Puglia, Bari, 7 novembre 2006, n. 3903]**

-Non è idonea a costituire valida giustificazione delle assenze dalle sedute consiliari *l'intervento chirurgico, ad opera di un odontoiatra, qualora non sia dimostrata l'impossibilità di sottoporsi all'intervento de quo in data diversa da quella coincidente con la seduta consiliare* **[Cons. di Stato, V, 13 dicembre 2006, n. 7375]**

-E' giustificata l'assenza dalla seduta del consiglio comunale, motivata dal contemporaneo svolgimento del (la seduta del) consiglio di amministrazione di una società partecipata, di cui pure il consigliere comunale è componente [il Collegio rigetta le prospettazioni del comune – ricorrente – tendenti a valorizzare, da un lato, la precedenza 'temporale' della convocazione del consiglio

comunale, dall'altro, la recessività della partecipazione al consiglio di amministrazione, rispetto all'impegno istituzionale dell'ente; il primo profilo è irrilevante, posto che "la preventiva conoscenza che entrambe le sedute cadevano allo stesso giorno ed alla stessa ora configura l'onere di rendere noto che l'impegno non può essere assolto, in osservanza di precetti di lealtà e correttezza", ma "l'omissione di tale comportamento, ancorché riprovevole, non è ... tale da considerare l'assenza non giustificata, data la veridicità della circostanza e la serietà della ragione dell'assenza"; in relazione al secondo, il Collegio rimarca "l'analoga rilevanza istituzionale delle funzioni svolte in seno al comune e alla comunità montana, in rappresentanza della quale egli (...l'interessato ..) partecipava al consiglio di amministrazione della società": non essendo "possibile stabilire un criterio di priorità per valutare, nella scelta fra comportamenti incompatibili ratione temporis, quale dei due sia più doveroso", "la prevalenza dell'interesse da soddisfare" costituisce "una scelta insindacabile del ricorrente fra due impegni della medesima natura e questo giustifica i motivi del suo comportamento di fronte al comune che non può desumerne il disinteresse per l'attività di consigliere e ritenere l'assenza ingiustificata"] [Cons. di Stato, V, 9 ottobre 2007, n. 5277]

-La mancata concessione di un ambiente ove svolgere l'attività non di aula non è sufficiente a giustificare l'inadempimento al primo dovere del consigliere comunale, che è quello di esercitare la funzione rappresentativa all'interno dell'organo collegiale consiglio comunale [Cons. di Stato, I, 24 settembre 2008, n. 2486 (parere su ric. straord.)]

-Non sono suscettibili di sindacato, da parte del consiglio comunale, le valutazioni mediche giustificative dell'assenza del consigliere per ragioni di salute [Cons. di Stato, V, 7 ottobre 2008, n. 4859]

-Sono giustificate le assenze del consigliere comunale, per il sovrapporsi di coincidenti esigenze professionali (nello specifico, le sedute 'incriminate' erano state tutte convocate nelle prime ore del mattino, risultando in tal modo 'incompatibili' con l'esercizio dell'attività di ingegnere dell'interessato) [Tar Toscana 8 ottobre 2009, n. 1510]

-E' giustificata l'assenza dalla seduta consiliare a causa di documentati impegni di lavoro [chiarisce il Collegio che "la possibilità di ottenere permessi retribuiti dal proprio datore di lavoro, in concomitanza agli impegni connessi ad un mandato di consigliere comunale, non significa l'obbligo di richiederli, ben potendo un cittadino responsabile valutare, di volta in volta, l'opportunità di essere presente al proprio posto di lavoro ovvero alla seduta del Consiglio Comunale di cui fa parte. Peraltro, qualora si fosse voluto statuire l'obbligo di assentarsi dal proprio lavoro per partecipare alle sedute consiliari, le norme di legge che vengono in rilievo non avrebbero previsto la possibilità di richiedere permessi retribuiti, ma l'esenzione ope legis dalle incombenze del proprio lavoro, in concomitanza agli impegni consiliari, ed è agevole riscontrare l'opportunità della flessibilità dello strumento legislativo previsto se si considera che, in caso di lavori particolarmente delicati, le assenze dal servizio possono determinare gravi pregiudizi che è opportuno che vengano, di volta in volta, ponderati con il pregiudizio derivante dall'assenza agli impegni politici"] [Tar Sicilia, Palermo, 16 aprile 2010, n. 5377]

-E' giustificata l'assenza dalla seduta consiliare a causa di uno stato patologico certificato da una struttura pubblica, indipendentemente dalla terapia prescritta (nel caso deciso: un – semplice – farmaco da banco) [Tar Sicilia, Palermo, 16 aprile 2010, n. 5377]

-E' del tutto priva di fondamento giuridico – unico profilo in relazione al quale è ammissibile il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti della pubblica amministrazione – la tesi che giustifica le assenze del consigliere comunale alla – loro – (asserita) natura di protesta politica, come tali “giuridicamente” non giustificabili, ma da apprezzare politicamente e discrezionalmente dall'organo consiliare (apprezzamento che nel caso di specie sarebbe evidentemente mancato) [Cons. di Stato, V, 24 marzo 2011, n. 1789]

-Poiché rientra nel diritto del Consigliere comunale l'impiego di tutti gli strumenti giuridici offerti dall'ordinamento per opporsi a decisioni non condivise, tra cui l'omessa partecipazione alle sedute, anche al fine di impedire il formarsi del quorum strutturale, sono giustificate le assenze alle sedute consiliari motivate da contrasti politici interni al gruppo di maggioranza e dalla volontà di evitare imbarazzi con il voto contrario su alcune proposte di deliberazione [Tar Lombardia, Brescia, 28 aprile 2011, n. 638]

-E' illegittima la deliberazione di decadenza dalla carica del consigliere, per mancato intervento a plurime sedute consiliari, quando le assenze siano giustificate da ragioni di salute sulla scorta di valutazioni mediche, insuscettibili di sindacato da parte del consesso di appartenenza [Tar Lazio, Roma, 6 maggio 2011, n. 3928]

-E' giustificata l'assenza dalle sedute che rappresenti una forma di lotta politica per contestare il ricorso ad una prassi (nel caso di specie: la sistematica convocazione del consiglio comunale nel giorno di domenica) reputata lesiva delle prerogative della minoranza [Tar Molise 17 febbraio 2012, n. 48]

-Indipendentemente dalla mancata produzione del certificato medico, è idonea a giustificare l'assenza – per malattia – la certificazione rilasciata dal datore di lavoro (nel caso deciso: dall'ufficio del giudice di Pace), attestante l'assenza dal servizio per motivi di salute nel periodo coincidente con l'assenza dalla seduta del consiglio comunale [Tar Molise 17 febbraio 2012, n. 48]

-La manifestazione di dissenso politico può esprimersi in diversi ambiti, ma deve comunque estrinsecarsi in azioni capaci di dare attuazione (in qualsiasi modo) al mandato elettivo; ne consegue che l'inerzia totale non può – anche ove costituisca il frutto di una scelta mirata – protrarsi oltre un tempo ragionevole, poiché diversamente opinando verrebbe compromesso il rapporto eletti/elettori, dato che il ruolo dei primi risulta completamente azzerato [Tar Lombardia, Brescia, 24 settembre 2012, n. 1541]

-Non costituiscono valida giustificazione per l'assenza dalle sedute consiliari generici “impedimenti di carattere strettamente personale”, non supportati da alcun elemento probatorio [Tar Calabria, Reggio Calabria, 6 marzo 2014, n. 141]

Seduta (nozione di)

-La convocazione andata deserta e spostata al giorno successivo non può essere computata ai fini della decadenza del consigliere comunale [Tar Abruzzo, Pescara, 7 novembre 2006, n. 689]

-Ai fini della decadenza del consigliere comunale per assenza ingiustificata (alle sedute del consiglio), non è computabile la seduta dichiarata deserta [osserva il collegio che il termine seduta si traduce in una fattispecie che può concretamente venire in essere ed operare soltanto a seguito di una specifica convocazione dei destinatari e a seguito della verifica positiva del quorum di legge; mancando uno dei suddetti requisiti non può parlarsi di seduta in senso tecnico in cui ogni soggetto convocato è stato messo in grado di discutere, esaminare, deliberare et similia e, cioè, di svolgere la sua funzione di consigliere comunale; ne consegue che la seduta dichiarata deserta, vuoi per vizio di convocazione vuoi per mancanza di quorum, proprio perché inidonea allo svolgimento delle funzioni di consigliere comunale, non rappresenta la seduta *in cui l'assente è venuto meno ai suoi doveri di carica e da cui far derivare la decadenza*] [Tar Calabria, Catanzaro, 6 ottobre 2014, n. 1559]

Miscellanea

-Ai fini del giudizio, non costituisce precedente vincolante una pregressa deliberazione, di accettazione di giustificazioni dello stesso tenore da parte *dell'interessato*, dalla quale consapevolmente si discosta il provvedimento impugnato [Tar Emilia Romagna, Bologna, 4 febbraio 2003, n. 71]

-E' irrilevante la partecipazione dell'interessato, in mancanza di contestazioni degli altri consiglieri, ad una seduta successiva alla maturazione dei presupposti per la declaratoria della decadenza, posto che, da un lato, le cause di decadenza del potere amministrativo devono essere previste dalla relativa normativa, dall'altro, nella specie non è trascorso un notevole lasso di tempo [Tar Campania, Salerno, 23 dicembre 2005, n. 3068]

-E' irrilevante la partecipazione dell'interessato, in mancanza di contestazioni degli altri consiglieri, ad una seduta successiva alla maturazione dei presupposti per la declaratoria della decadenza, posto che, da un lato, le cause di decadenza del potere amministrativo devono essere previste dalla relativa normativa, dall'altro, nella specie non è trascorso un notevole lasso di tempo [Cons. di Stato, V, 13 dicembre 2006, n. 7375]

-E' illegittima la delibera di decadenza qualora lo statuto comunale, pur disciplinando la fattispecie ("i consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi,

sono dichiarati decadenti”), rinvii, quanto alle ‘formalità’, ad un – inattuato – regolamento di esecuzione [osserva il Collegio che è indubbio che la citata disposizione statutaria “abbia un significato logico e normativo compiuto ma ciò non esclude che per la sua applicabilità sia necessaria una normativa di dettaglio che chiarisca gli aspetti procedurali in modo da garantire la massima trasparenza e il contemperamento degli interessi in gioco”] [Tar Basilicata 27 marzo 2000, n. 184]

Rober PANOZZO

(3 maggio 2015)